

Agevolazioni Ires premiale, più tempo per interconnettere i beni 4.0 e 5.0

Luca Gaiani
— a pag. 26

L'Ires premiale lascia più tempo per interconnettere i beni 4.0 e 5.0

Reddito d'impresa

Piena operatività anche successiva alla data d'acquisto

Necessaria la permanenza per oltre la metà dei 5 anni stabiliti per la sorveglianza

Luca Gaiani

Per l'accesso all'Ires premiale, l'interconnessione degli investimenti deve permanere per oltre la metà del quinquennio di sorveglianza, ma può effettuarsi anche successivamente alla data dell'acquisto. Il chiarimento è contenuto nella relazione al Dm dell'8 agosto 2025. Se si tratta di beni con caratteristiche 5.0, oltre alla condizione di interconnessione, occorre una riduzione dei consumi della struttura produttiva o dei singoli processi, rispettivamente del 30 del 5 per cento.

Investimenti rilevanti

Le società che intendono applicare l'Ires del 20% sul reddito imponibile 2025, oltre a non aver distribuito più del 20% dell'utile 2024, devono raggiungere gli ulteriori due obiettivi di investimenti minimi e di incremento occupazionale previsti dalla norma.

Con riferimento agli investimenti, si considerano quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione del modello Redditi 2026 in cui comparirà l'agevolazione (31 ottobre 2026). La data di effettuazione si individua secondo i criteri dell'articolo 109 del Tuir: consegna o spedizione, ultimazione per i beni realizzati in appalto, oppure momento di trasferimento della proprietà se successivo.

Il costo rilevante (che deve supe-

rare le soglie minime di accesso) si determina in base all'articolo 110 del Tuir (comprendendo gli oneri accessori). Stando a precedenti interpretazioni delle Entrate (circolare 4/E/2017), la quantificazione si effettua al lordo di eventuali contributi in conto impianti (come i tax credit 4.0 o 5.0) a prescindere da come vengono contabilizzati.

I beni devono avere le caratteristiche Industria 4.0 o Transizione 5.0 e dunque, come precisa l'articolo 5 del Dm 8 agosto 2025, essere interconnessi al sistema di gestione aziendale.

Interconnessione successiva

L'interconnessione, sempre in base all'articolo 5, deve permanere per oltre la metà del cosiddetto periodo di sorveglianza (durante il quale i beni non devono essere ceduti o delocalizzati all'estero) e dunque del periodo che va dalla data di acquisto alla fine del quinto esercizio successivo (31 dicembre 2030 per gli investimenti del 2025 e 31 dicembre 2031 per quelli del 2026).

Sussistendo questo requisito (che si qualifica più come causa di decadenza che non come condizione di accesso), l'interconnessione, come indica la relazione ministeriale, può essere realizzata anche successivamente all'effettuazione dell'investimento (e dunque anche dopo il 31 ottobre 2026) purché i beni, già al momento dell'acquisto e prima dell'entrata in funzione, posseggano i requisiti tecnici necessari per realizzarla.

Sel'interconnessione dovesse slittare ad un momento successivo a quello di presentazione del mod. Redditi 2026, la società dovrà, alternativamente, applicare la riduzione di aliquota nel presupposto che si verifichi poi la condizione (salvo riversare l'imposta in caso contrario) oppure assoggettare provvisoriamente il reddito al 24%, presentando poi una dichiarazione integrativa a favore nel

momento in cui l'interconnessione sarà attuata.

Nessuna comunicazione

Se gli investimenti rilevanti rientrano tra quelli 5.0, oltre all'interconnessione, occorre ottenere, nell'esercizio successivo a quello di entrata in funzione, una riduzione dei consumi energetici pari al 3% (struttura produttiva) o 5% (processi interessati dall'investimento) rispetto al 2024.

Per applicare l'Ires premiale, non sono richieste le comunicazioni ex ante o ex post previste invece per l'ottenimento dei crediti di imposta. Neppure è necessario il richiamo in fattura della norma agevolativa sui tax credit.

I beni, come ricordato, non devono essere ceduti o destinati stabilmente a strutture produttive estere per tutto il periodo di sorveglianza. In caso di cessione, si può mantenere l'agevolazione effettuando un investimento sostitutivo (costo e caratteristiche tecniche non inferiori) entro la fine dell'esercizio di vendita. La destinazione a strutture estere si considera "stabile" se permane per oltre la metà di ciascun esercizio del periodo di sorveglianza.

La cessione (salvo investimento sostitutivo) o la dimissione, anche solo di una modesta parte degli investimenti, fa decadere in toto dall'agevolazione: l'Ires risparmiata (4%) va riversata integralmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DS6901 **L'ESEMPIO**

DS6901

- Alfa Spa, per accedere all'Ires premiale, effettua un investimento in un macchinario con caratteristiche Industria 4.0, con consegna e fatturazione in data 1° novembre 2025
 - L'entrata in funzione e l'interconnessione del macchinario si realizzano in data 1 dicembre 2025
 - Il periodo di sorveglianza previsto dall'articolo 7 del Dm va dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2030 con una durata di 62 mesi
 - L'interconnessione deve essere mantenuta per oltre 31 mesi a partire dall'1 dicembre 2025
- I beni devono essere interconnessi alla rete di gestione almeno fino a luglio 2028 (32° mese successivo a quello di interconnessione)



ADOBESTOCK

Presupposti. Gli investimenti in beni 4.0 e 5.0 sono tra i requisiti per l'Ires premiale